

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 22/11/2018

FATTO

Con ricorso presentato il 13.2.2018, preceduto da reclamo in data 23.1.2018, la parte ricorrente, con l'assistenza di un professionista, espone di aver presentato istanza all'intermediario convenuto, quale ente segnalatore, e ad alcuni SIC per la rettifica/cancellazione di segnalazioni negative associate al suo nominativo, in relazione a un prestito finalizzato.

Precisa che l'istanza era motivata da quanto segue: i) la linea di credito in questione è sempre stata regolarmente pagata, ii) il ricorrente non ha ricevuto dall'intermediario resistente il preavviso di segnalazione di cui all'art. 4, comma 7, del "*Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie*", non potendo pertanto intervenire per evitare le segnalazioni contestate; iii) l'ABF ha già espresso il proprio orientamento su fattispecie analoghe a quella oggetto della presente controversia e ha condannato l'intermediario numerose volte in ragione dell'illegittimità di analoghe segnalazioni.

Precisa di aver richiesto, in occasione della succitata istanza, la pertinente documentazione (copia della lettera raccomandata contenente l'avviso dell'imminente segnalazione in SIC e dell'eventuale termine concesso al ricorrente per l'adempimento, evitando così la segnalazione; prova documentale della data della segnalazione in SIC; copia del contratto relativo alla linea di credito; copia dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali). Tale richiesta non è stata soddisfatta dall'intermediario, che si è limitato ad affermare la legittimità della segnalazione, senza fornire alcuno dei documenti, allegando tre solleciti di pagamento spediti per posta ordinaria.

Aggiunge che non è stata dimostrata né l'avvenuta ricezione del preavviso, in quanto le comunicazioni prodotte sono di carattere generale e astratto; né la data di effettuazione della segnalazione contestata, ulteriore causa di illegittimità della medesima, non essendo così possibile verificare la correlazione temporale fra la data in cui il cliente avrebbe dovuto ricevere il preavviso (antecedente) e quella in cui l'intermediario avrebbe effettuato la segnalazione (successiva). Inoltre non sono stati prodotti il contratto di finanziamento e l'autorizzazione al trattamento dei dati personali. Infine, in sede di sottoscrizione del contratto di finanziamento non è stata indicata in modo chiaro la portata di un'eventuale segnalazione di tipo negativo, che ha come conseguenza "l'impossibilità oggettiva di qualsivoglia accesso al credito". Segnala che l'ABF si è già ripetutamente pronunciato sul tema in questione ed ha già disposto, per "fattispecie identiche", la cancellazione della segnalazione e la rifusione delle spese.

Afferma che la condotta tenuta dall'intermediario convenuto e dai SIC interessati è stata assolutamente non collaborativa, impedendo così di chiudere *in bonis* la questione.

Rileva che l'intermediario, oltre a violare la specifica disciplina in materia, ha posto in essere una condotta contraria ai principi espressi dal Garante per la protezione dei dati personali nonché agli obblighi di correttezza, buona fede e cooperazione che devono informare i rapporti con la clientela, non adempiendo alle obbligazioni nei suoi confronti secondo il livello di diligenza professionale richiesto.

Lamenta l'illegittimità della segnalazione effettuata a suo carico per l'ulteriore ragione che il Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito che *"le segnalazioni delle morosità devono essere effettuate alle centrali rischi solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme e gravi ritardi"*.

Afferma che il perdurare delle illegittime segnalazioni gli ha causato grave pregiudizio, facendo riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti in sede giudiziaria.

Chiede pertanto che il Collegio, accertata l'illegittimità del comportamento dell'intermediario convenuto, ordini allo stesso di attivarsi per la cancellazione delle segnalazioni negative associate al suo nominativo presenti in qualsiasi banca dati. Chiede inoltre il risarcimento dei danni e il rimborso delle spese di assistenza professionale, non quantificate. Chiede altresì che, nell'eventualità in cui l'intermediario presenti tardivamente le controdeduzioni, queste vengano dichiarate improducibili e che gli venga comunicato anticipatamente il dispositivo della decisione.

Con le controdeduzioni l'intermediario resistente riferisce che nell'ottobre 2015 il ricorrente sottoscriveva un finanziamento finalizzato all'acquisto di un autoveicolo per l'importo finanziato di € 6.300,00, da rimborsare in 58 rate mensili di € 139,24 cadauna.

Riporta che il finanziamento registrava molteplici ritardi nei pagamenti; evidenzia in particolare il ritardo di pagamento della rata di giugno 2016, pagata il 21.9.2016, e quello della rata di ottobre 2017, pagata nel dicembre 2017; aggiunge che il ricorrente ha interrotto i pagamenti a partire dal 19.12.2017 e che la posizione è rimasta aperta, per l'importo non saldato di € 417,72.

Riferisce di aver pertanto provveduto, nell'ambito delle iniziative assunte per il recupero, all'invio di due lettere di sollecito, in data 27.5.2016 e 28.6.2017, corredate dall'informativa privacy e dal preavviso di segnalazione, nonché altre lettere in data 7.3.2016 e 8.1.2018.

Afferma che le segnalazioni effettuate sono perfettamente legittime, essendo coerenti con i dati contabili del finanziamento e con le previsioni del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Aggiunge che l'invio delle lettere di sollecito ha comportato diversi contatti con il ricorrente, tali da far ritenere che lo stesso fosse a conoscenza della propria morosità e delle conseguenze da essa derivanti, ivi compreso il fatto dell'avvenuta segnalazione in SIC.

Chiede pertanto che il ricorso sia rigettato in quanto infondato e che sia comunque dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Con repliche alle controdeduzioni il ricorrente conferma che l'intermediario resistente non ha provato, nemmeno in via indiziaria, l'avvenuta ricezione del preavviso (non avendo rilevanza a tal fine le comunicazioni da questi allegate) e non ha chiarito in quale data sono state effettuate le prime segnalazioni. Ribadisce, unitamente alle motivazioni del ricorso, la richiesta di accoglimento dello stesso.

DIRITTO

Il ricorrente lamenta l'illegittimità delle segnalazioni in banche dati creditizie (SIC), effettuate dall'intermediario resistente, sotto il profilo sostanziale, in ragione della carenza dei relativi presupposti, trattandosi di segnalazioni relative a finanziamento che sostiene essere sempre stato regolarmente rimborsato. Evidenzia inoltre che le segnalazioni non erano dovute, trattandosi nel caso di specie di rate di importo pari a € 139,00 ciascuna, poiché il Garante per la protezione dei dati personali, in ossequio al principio della proporzionalità ex art. 9 della legge n. 675/96, ha stabilito che *"le segnalazioni delle morosità devono essere effettuate alle centrali rischi solo in caso di mancato pagamento di consistenti somme e gravi ritardi"*. Lamenta inoltre l'illegittimità delle segnalazioni sotto il profilo procedurale, in mancanza del preavviso all'interessato.

Si rileva preliminarmente che parte ricorrente richiede di considerare tardive e pertanto improducibili le controdeduzioni qualora inviate oltre il termine previsto dalle "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". Si osserva a riguardo che, alla luce delle vigenti disposizioni è costante orientamento dell'Arbitro ritenere che i termini di presentazione delle controdeduzioni abbiano natura ordinatoria e non perentoria.

Ciò premesso, si rileva che parte ricorrente ha prodotto comunicazione da parte di SIC, in data 30.11.2017, con cui le sono comunicati i dati (negativi) creditizi presenti nel sistema in relazione al suo nominativo, quali segnalati dall'intermediario convenuto. Da tale comunicazione si evince che: i) per il rapporto di finanziamento *de quo* risultano, alla data di detta comunicazione, una rata in ritardo e un numero massimo di due rate con ritardo; ii) il ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione.

Quanto al motivo di contestazione sotto il profilo sostanziale si osserva che dall'elenco dei movimenti prodotto dall'intermediario resistente risultano ritardi nel pagamento delle rate del finanziamento, nello specifico della rata di giugno 2016, pagata il 21.9.2016, e della rata di ottobre 2017, sanata nel dicembre 2017. Tale ultimo pagamento non poteva essere riflesso nella comunicazione del SIC sopra menzionata, in quanto effettuata con riferimento alla situazione al 30.11.2017. Peraltro l'intermediario afferma nelle controdeduzioni che il ricorrente ha interrotto i pagamenti a partire dal 19.12.2017 e che la posizione è rimasta aperta, per l'importo non saldato di € 417,72. Tale circostanza non è contestata da parte ricorrente nelle repliche da essa formulate.

Risulta quindi infondata la doglianza della parte ricorrente che sostiene che la segnalazione è illegittima in quanto avrebbe sempre corrisposto onorato regolarmente il finanziamento.

Quanto al rilievo formulato da parte ricorrente in merito alla modestia degli importi non pagati, si rileva che tale contestazione non è formulata nel reclamo. Si osserva comunque a riguardo che l'eventuale modicità dell'esposizione debitoria – connessa con la modesta entità della somma finanziata e delle rate di rimborso – non è idonea a sminuire la gravità dell'inadempimento (reiterato e tuttora sussistente), né a rendere erronea o non veritiera la rappresentazione che consegue alla segnalazione, ossia quella di un soggetto non

affidabile in quanto ripetutamente moroso rispetto ad obblighi assunti contrattualmente (in tal senso, anche Collegio di Milano, decisione n. 4.442/2012, e Collegio di Napoli, decisione n. 3.399/2015).

Venendo quindi alla contestazione di natura procedurale, si osserva che secondo la disciplina vigente [art. 12 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e art. 4, comma 7, del “Codice di Deontologia e Buona Condotta”], affinché la segnalazione in centrali rischi private del nominativo di un debitore, quale cattivo pagatore, possa essere considerata legittima, è necessario che essa sia preceduta dal preavviso di imminente iscrizione previsto dal citato art. 4, comma, 7, del Codice deontologico. Tale norma stabilisce che *“al verificarsi di ritardi nei pagamenti il partecipante [ai sistemi informativi] ... avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie”*. Rivestendo il preavviso natura di atto recettizio, perché possa produrre i suoi effetti è necessario che esso giunga effettivamente a conoscenza del debitore e tale circostanza, come più volte affermato dai Collegi ABF, deve essere provata dal segnalante.

Sull'argomento si è espresso il Collegio di Coordinamento con decisione n. 3.089 del 24 settembre 2012 ribadendo che l'intermediario rimane gravato dell'onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all'art. 1335 c.c. Il Collegio ha tuttavia precisato che *“in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione, sicché in tale ipotesi il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l'avvenuta ricezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono”*.

Questo stesso Collegio ha coerentemente affermato (dec. 2369/2015) che *“... nel caso in cui il ricorrente, che sia stato segnalato da un intermediario in una centrale rischi privata, chieda la cancellazione della segnalazione allegando di non aver avuto conoscenza del preavviso previsto dall'art. 4, comma 7, del Codice deontologico e dall'art. 125, comma 3, del t.u.b., l'onere di provare che il segnalato è stato messo previamente nella condizione di conoscere l'intenzione del segnalatore incombe sull'intermediario. Da ciò consegue che si applicano i principi generali previsti dal codice civile per le dichiarazioni recettizie e le relative presunzioni. Posto però che nessun requisito di forma è normativamente previsto per il preavviso, la soccombenza della parte onerata che consegue alla valutazione di illiceità della segnalazione, dipende non solo dalla mancata dimostrazione da parte dell'intermediario di aver posto il preavviso dovuto nella sfera di conoscibilità del cliente segnalando, ma dall'impossibilità che il convincimento del Collegio giudicante circa l'effettivo adempimento dell'obbligo di preavviso possa formarsi in base a tutti gli elementi di prova comunque acquisiti”*.

Risultano versate in atti due comunicazioni, di cui una in data 27.5.2016, prodotta dall'intermediario, e l'altra in data 28.6.2017, acclusa al riscontro al reclamo, da parte dell'intermediario, allegato al ricorso, contenenti il preavviso di cui all'art. 4, comma 7, del Codice deontologico. Non risulta peraltro documentazione che attesti l'invio e la ricezione delle suddette missive.

In base a quanto sopra e al quadro generale degli elementi acquisiti si ritiene che l'intermediario non abbia fornito prova della ricezione del preavviso da parte del ricorrente né dalla documentazione versata in atti si rinvenivano elementi utili a convincere il Collegio altrimenti. Deve pertanto ritenersi che la segnalazione in SIC sia stata effettuata in violazione dell'art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e di buona condotta.

Il Collegio dispone pertanto che, in considerazione della rilevata illegittimità della segnalazione, l'intermediario si adoperi per l'immediata rimozione delle evidenze negative per il ricorrente presso SIC, ove le stesse siano ancora presenti.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni, perché esso sia accordato, è necessario che di tali danni siano provati o, quanto meno, desumibili l'*an* e il *quantum* del pregiudizio. In mancanza di specifici elementi di prova a riguardo, l'istanza di risarcimento del danno deve essere rigettata.

La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non sembra essere stata proposta nel reclamo, come è necessario trattandosi di voce autonoma rispetto alla domanda principale. Essa non sarebbe comunque suscettibile di accoglimento non avendo il ricorrente prodotto la fattura dimostrativa del pregiudizio che assume aver sopportato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario si adoperi per la cancellazione della segnalazione contestata. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA